



Decisione n. 6571 del 30 maggio 2023

## **ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE**

### **Il Collegio**

composto dai signori

Dott. G. E. Barbuzzi - Presidente

Prof. Avv. M. de Mari - Membro

Prof. Avv. U. Minneci – Membro supplente

Avv. N. Mincato – Membro supplente

Prof. Dott. P. Esposito - Membro

Relatore: Prof. Dott. P. Esposito

nella seduta del 5 maggio 2023, in relazione al ricorso n. 8484, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

### **FATTO**

*1.* La controversia sottoposta alla cognizione dell'Arbitro concerne il tema della mancata tempestiva informativa circa la revoca dalle negoziazioni delle azioni Caleido Group. Questi, in sintesi, i fatti oggetto del procedimento e considerati come rilevanti dal Collegio ai fini della decisione.

*2.* Dopo aver presentato reclamo all'Intermediario in data 15 dicembre 2020, riscontrato da quest'ultimo in data 28 dicembre 2020, in modo ritenuto insoddisfacente, la Ricorrente si è rivolta all'Arbitro per le Controversie Finanziarie, rappresentando quanto segue. La Ricorrente, quale titolare di n. 7.500 azioni del titolo Caleido Group, fa presente di aver deciso in data 15/12/2020 di

cedere tale pacchetto azionario al prezzo unitario di € 0,088800, avendo appreso che il titolo sarebbe stato oggetto di *delisting* dalla n data 17 dicembre 2020 (con ultimo giorno di negoziazione il 16 dicembre 2020). Parte Ricorrente, già in data 15/12/2020 e per mezzo PEC indirizzata al Resistente, lamentava la violazione degli obblighi di comunicazione a cui era tenuto l'Intermediario qui convenuto, il quale si era limitato a fornire solo una comunicazione in data 4/11/2020. Alla luce di quanto esposto, Parte Ricorrente, dando conto di aver recuperato € 661,00 dalla vendita dei titoli in data 15 dicembre 2020, chiede la somma di € 7.350,00 a titolo di ristoro del danno occorso, oltre a un indennizzo "per il tempo perso" pari a € 200,00.

3. L'Intermediario si è costituito nei termini prescritti dal Regolamento ACF, chiedendo il rigetto del ricorso. L'Intermediario preliminarmente ricostruisce il rapporto intrattenuto con la Cliente a seguito di cessione del ramo di azienda di altro Intermediario, in virtù del quale nel 2014 è stato sottoscritto un nuovo contratto quadro per la prestazione dei servizi d'investimenti. L'Intermediario, dopo aver dato conto degli accadimenti contestati e precisato che nell'ambito del servizio di *home banking* attraverso cui si sono perfezionate le operazioni è possibile acquisire tutte le informazioni sui titoli, rileva di non ritenersi in casi della specie tenuto ad ulteriori doveri informativi nei confronti del Cliente. Evidenzia, che la previsione di un obbligo di informazione collocato nella fase esecutiva del rapporto, può sussistere solo nell'ambito di un contratto di gestione di portafogli e del servizio di consulenza in materia di investimenti, i quali non ricorrono nel caso di specie, in cui la Ricorrente ha agito in autonomia nel vendere le azioni, utilizzando il servizio di *trading on line*. Inoltre, l'Intermediario rappresenta anche che il contratto quadro stipulato dalla Ricorrente non pone in capo all'Intermediario alcun obbligo di monitoraggio continuo sull'andamento degli strumenti finanziari presenti nel portafoglio della cliente. In tal senso, Parte Resistente afferma di aver, invece, rispettato gli obblighi contrattuali di informativa periodica, inviando alla Ricorrente i rendiconti titoli con cadenza trimestrale e quelli relativi a eventi societari, informando la Ricorrente della convocazione dell'assemblea degli azionisti per i quali l'Intermediario stesso riceve, a sua volta, comunicazioni ufficiali dalla

depositaria. Rileva l'Intermediario come il *“delisting, menzionato dalla ricorrente, non può, invece, essere considerato un evento societario e, pertanto, non vi è alcun obbligo di notifica nei confronti dei detentori del titolo”*. L'Intermediario evidenzia, in ogni caso, che la presunta mancata comunicazione in tal senso non ha rappresentato per la Ricorrente una causa ostativa alla vendita delle azioni infatti poi realizzata, non essendovi la prova del verificarsi di un danno, comunque quantificato dalla Cliente in modo solo *“aleatorio”* e senza che sia dimostrato la prova del nesso eziologico tra mancata informativa e danno. Alla luce di quanto esposto, chiede rigetto in toto, del ricorso poiché infondato.

## **DIRITTO**

*I.* Ai fini della soluzione della controversia, risulta determinante verificare se l'Intermediario fosse o meno tenuto ad informare la Cliente della revoca della negoziazione delle azioni in lite a partire dal 17 dicembre 2020, in seguito alla delibera assunta nell'assemblea del precedente 9 dicembre 2020, di cui non è controverso tra le parti che fosse, invece, stata data regolare comunicazione alla Ricorrente. Sul punto, come noto, da una parte l'articolo art. 21 del T.U.F. prevede gli Intermediari devono *“operare in modo che i clienti siano sempre adeguatamente informati”* e dall'altro, l'articolo 1838 c.c., nel disciplinare il servizio di deposito e custodia titoli, prevede specifici obblighi informativi e di attivazione in capo al depositario nel caso i titoli detenuti siano oggetto di un aumento di capitale. Ebbene, valorizzando la *ratio* delle predette previsioni, che è quella di attribuire all'intermediario una funzione di filtro nell'interesse del risparmiatore per permettere a quest'ultimo di venire a conoscenza delle informazioni in grado di incidere sulle sue scelte d'investimento, questo Collegio ha già avuto modo di evidenziare che *“non è revocabile in dubbio che il preannunciato delisting rappresentasse una informazione rientrante nel novero di quelle che l'Intermediario non poteva astenersi dal comunicare con tempestività al cliente, trattandosi all'evidenza di una notizia con rilevantissime implicazioni sulle scelte dei depositanti i titoli in termini di investimento/disinvestimento, e non potendosi invocare come esimente la circostanza che la notizia era comunque altrimenti*

*accessibile, giacché un simile argomento finisce per svuotare di qualsiasi senso il ruolo dell'Intermediario depositario*" (Decisione n. 4875 del 3 gennaio 2022, conforme Decisione n. 3815 del 1° giugno 2021). Pertanto, e in coerenza con tale assunto, anche nel caso qui in esame si deve concludere che l'Intermediario avrebbe dovuto segnalare tempestivamente al depositante l'imminente delisting del titolo.

2. Nello stesso tempo, non si può fare a meno di notare una condotta non del tutto diligente anche da parte della Ricorrente. Infatti, per sua stessa ammissione, ella ha comunque avuto in data 4 novembre 2020 comunicazione dell'assemblea dei soci che si è tenuta in prima convocazione il 7 dicembre 2020. Pur non essendo ricavabile da tale comunicato l'oggetto dell'Assemblea, sarebbe stato onere della Ricorrente, in qualità di socio, prendere visione del contenuto della convocazione, che aveva proprio ad oggetto la revoca dalle negoziazioni su AIM delle azioni; comunicato, tra l'altro, agevolmente consultabile sul sito dell'emittente. Pur essendo, infatti, una libera scelta di ciascun azionista quella di non prendere parte alle assemblee dei soci, il totale disinteresse verso la vita della società non è altrettanto giustificabile, soprattutto se come nel caso di specie ci si duole di una mancata informazione di un evento determinato da una delibera assembleare. Come parimenti osservato dalla Ricorrente, ella ha comunque acquisito l'informazione circa il *delisting* prima del suo verificarsi ed è riuscita a cedere tutte le azioni in suo possesso, ricavando euro 661. Pertanto, sotto il profilo della richiesta risarcitoria avanzata, essa va accolta ma nello stesso tempo limitata alla differenza tra il controvalore delle azioni calcolato ipotizzando una vendita nei giorni successivi all'approvazione della delibera di *delisting* e l'importo effettivamente incassato con la vendita delle azioni di che trattasi.

3. In conclusione, il risarcimento da riconoscere alla Ricorrente risulta pari a € 464,00, quale differenza tra il controvalore delle azioni al prezzo di € 0,15, chiusura del 10 dicembre 2022 (euro 1.125,00) e quanto ottenuto dalla vendita il 15 dicembre 2020 (euro 661,00).

4. Da ultimo, la richiesta di ulteriori € 200,00, a titolo di indennizzo per "il tempo perso", non è suscettibile di accoglimento posto che, ai sensi dell'art. 4, comma 3,

del Regolamento ACF esulano dalla competenza dell'Arbitro i danni che non hanno natura patrimoniale.

### **PQM**

In accoglimento del ricorso per quanto e nei termini sopra specificati, il Collegio dichiara l'Intermediario tenuto, per le ragioni indicate in motivazione, a corrispondere alla Ricorrente, per i titoli di cui in narrativa, la somma complessiva rivalutata di € 536,85, oltre interessi legali dalla data della decisione sino al soddisfo.

Il Collegio fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della medesima decisione. Entro lo stesso termine l'Intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'Intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale [www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it), sezione "Intermediari".

Il Presidente  
Firmato digitalmente da:  
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi